



TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Bonfilio
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1248/2013 promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

INTIMATA OPPONENTE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv.
MATAR SAHD DARIO, elettivamente domiciliato in LOC. GRANDE CHARRIERE, 46 11020
SAINT-CHRISTOPHE presso il difensore avv. MATAR SAHD DARIO

RICORRENTE OPPOSTA

nella quale, all'udienza di discussione del 12.12.2013, le parti formulavano le seguenti

CONCLUSIONI

Per la parte intimata opponente:

"In via principale:

1. accertare e dichiarare che [redacted] non è tenuta al pagamento della somma ingiunta, revocando o comunque dichiarando nullo il decreto ingiuntivo n. 365/13 emesso dal Tribunale di Aosta;
2. condannare [redacted], in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
3. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori";

per la parte ricorrente opposta:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo così provvedere:

in via principale, previo occorrendo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nei termini di cui in narrativa, disapplicare, siccome contrastanti con il diritto comunitario – e segnatamente con il divieto di cui all'art. 107 TFUE – le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1° e 4° del D.L. 95/2012, quali risultanti a seguito di conversione fattane dalla L. n. 135/2012, conseguentemente rigettando l'opposizione; in subordine e salvo gravame, ove fosse ritenuta la legittimità della normativa censurata, statuire, ex art. 653, comma 2°, c.p.c., l'obbligo di [redacted] di corrispondere i canoni locatizi nella misura contrattuale di € 12.214,43 oltre I.V.A. di legge, o in quella veriore meglio ritenuta, per ciascuno dei trimestri indicati nel ricorso monitorio e la condanna della medesima a corrispondere a

██████████. a titolo di saldo per i trimestri indicati nel ricorso monitorio l'importo di € 3.664,34, o quell'altro veriore meglio ritenuto, da maggiorarsi dell'I.V.A. di legge e degli interessi moratori. In ogni caso con vittoria di spese”.

FATTO E DIRITTO

Premesso in fatto che:

1. con ricorso al Tribunale in epigrafe la ██████████, con sede in Aosta, premesso di aver stipulato in data 19.02.2007 con la ██████████ a. contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto il complesso immobiliare di sua proprietà sito in Aosta, ██████████, con decorrenza del rapporto dall'1.02.2007, al canone annuo di € 44.000,00 oltre I.V.A., da pagarsi in rate trimestrali anticipate, riferiva che la Società conduttrice aveva dapprima mutato denominazione in ██████████ ed era stata quindi incorporata per fusione da ██████████ corrente in Milano, sicché tale Società era succeduta quindi nel rapporto di locazione ██████████ peraltro la ricorrente che la Società conduttrice avesse corrisposto per i trimestri febbraio-aprile 2013 e maggio-luglio 2013 un importo di soli € 12.562,54 per trimestre, anziché, come dovuto da contratto, una somma di € 15.075,04, restando perciò debitrice della somma di € 5.025,00. Chiedeva perciò ingiungersi alla predetta Società di pagare la somma ancora dovuta, oltre interessi in applicazione del disposto ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, nonché spese ed accessori per il procedimento.
2. Con decreto in data 18/19.06.2013 il Tribunale ingiungeva quindi alla ██████████ di pagare alla Società ricorrente la predetta somma di € 5.025,00, oltre interessi e spese del procedimento.
3. Con ricorso depositato in data 23.07.2013 promuoveva opposizione avverso l'ingiunzione notificatale in data 11.07.2013, la ██████████, assumendo l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa creditoria alla luce della previsione normativa introdotta ex art. 3 della L. n. 135/2012 di conversione del D.L. n. 95/2012 (cd. spending review), secondo cui “in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti (...) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali” (comma 1°) ed inoltre “ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali , come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti (...), i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015” – e comunque per i contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 135/2012 di conversione - nella misura del 15% di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore” (comma 4).

Riferiva perciò la conduttrice opponente di aver comunicato alla Società locatrice, con lettere rispettivamente in data 2.08.2012 e 12.10.2012, di procedere al pagamento dei canoni dovuti in applicazione della norma di cui all'art. 3, comma 1°, del citato D. L. n. 95/2012.



Assumeva quindi che il rapporto di locazione, convenuto per la durata di sei anni dall'1.02.2013, in scadenza alla data del 31.01.2013, si fosse quindi rinnovato per un ulteriore periodo di sei anni sino al 31.01.2019 in mancanza di preventiva disdetta, come previsto dalla clausola 2.2 del contratto, evidenziando di aver quindi corrisposto correttamente dall'1.02.2013 il canone trimestrale ridotto in applicazione della richiamata norma ex art. 3, comma 4°, del D. L. n. 95/2012, applicando al canone rivalutato al gennaio 2013 di € 48.857,72 oltre I.V.A. la riduzione del 15%, versando quindi correttamente la somma di € 10.382,26 oltre I.V.A. per ciascun trimestre – per un canone annuo pari ad € 41.529,26 oltre I.V.A. -, informando previamente la controparte con lettera in data 12.10.2012. Precisava peraltro l'esponente che tutte le Società del gruppo [redacted] risultavano appunto inserite tra gli "Enti produttori di servizi economici" individuati dall'Istituto nazionale di Statistica come amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come tali destinatarie del disposto normativo innanzi richiamato.

4. L'opponente chiedeva perciò preliminarmente disporsi la sospensione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione di pagamento opposta e, nel merito, revocarsi o dichiararsi nulla la predetta ingiunzione, condannandosi la ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria in applicazione del disposto ex art. 96 c.p.c. e comunque al pagamento delle spese del giudizio.
5. Si costituiva ritualmente nel giudizio la [redacted], contestando le avverse deduzioni, evidenziando anzitutto la natura della Società opponente, costituita in forma societaria di diritto privato ed esercente attività di riscossione di tributi non solo per lo Stato, ma anche per enti pubblici e società da essi partecipate, soggetta, perciò, alla normativa introdotta ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato successivamente ed attualmente in vigore, secondo cui l'attività di accertamento e riscossione di tributi per conto di enti pubblici può essere affidato a terzi, nel rispetto della normativa europea e delle procedure ad evidenza pubblica, ad una serie di operatori specificamente individuata, comprensiva di operatori di Stati membri dell'U.E. che esercitino le menzionate attività. Assumeva perciò illegittima la normativa invocata dalla Società opponente, di cui al D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, art. 3, in quanto volta a riconoscere in favore di determinate categorie di imprese, pur operanti in regime di concorrenza nell'attività di riscossione di tributi, benefici consistenti in termini di riduzione degli oneri di locazione passiva, non soggetti ad aggiornamento periodico in applicazione degli indici Istat per le annualità 2012, 2013 e 2014 e ridotti nella misura del 15% dalla data dell'1.01.2015 ovvero dal momento del rinnovo dell'originario contratto, perché contraria in specie al dettato di cui all'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, integrando tali benefici "aiuti di stato" non consentiti.
6. Chiedeva perciò disapplicarsi la normativa invocata dalla controparte poiché in contrasto con quella comunitaria prevalente, e rigettarsi quindi l'avversa opposizione, eventualmente previo rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE.

In diritto ritiene il Tribunale che:

1. la normativa invocata dalla Società opponente, nel contestare di essere tenuta al pagamento della somma ingiuntale per differenze sui canoni di locazione relativi al rapporto in essere tra le parti, possa in effetti ritenersi **illegittima per violazione** della normativa comunitaria ed in specie, non già del disposto di cui all'art. 107 del TFUE, ma piuttosto **della norma di cui all'art. 106 del Trattato**, laddove prevede, al paragrafo 1°, che **"gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi"** e nel paragrafo 2°, che **"le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non**



osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

2. la normativa interna di cui l'opponente invoca l'applicazione quale motivo esclusivo di contestazione del credito vantato per differenze altrimenti sicuramente dovute sui canoni di locazione maturati in forza del contratto stipulato tra le parti, rinnovatosi alla prima scadenza del 31.12.2013 per un periodo di sei anni sino al 31.12.2019, di cui all'art. 3, commi 1° e 4°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come parzialmente modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2013), prevede infatti, all'art. 3, comma 1°, che "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, **a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali**", ed inoltre, al comma 4°, che "ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) **i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto**", laddove "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore".
3. Detta normativa vale, dunque, ad accordare a taluni soggetti, qualificati soggettivamente e non già in riferimento all'attività obiettivamente svolta, **un regime privilegiato** nell'esecuzione di rapporti di locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, pure stipulati in regime privatistico di libera negoziazione, accordando a tali conduttori una riduzione degli oneri locativi imposta in via imperativa in parziale modifica degli accordi negoziali in essere tra le parti.
4. Tale regime agevolato in relazione a locazioni passive in essere, pure contratte per finalità istituzionali, dalle predette amministrazioni, pare in effetti difficilmente qualificabile quale "aiuto di stato" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del TFUE, in quanto non attuato con un trasferimento di risorse statali o comunque con gravame finanziario a carico dello stato (v. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea n. 677 in data 30.05.2013, secondo cui "da costante giurisprudenza della Corte risulta che soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE"), ma unicamente a mezzo di compressione imperativa delle ragioni di credito vantate da privati in forza di contratti già in essere e stipulati in regime privatistico tra le parti, **salvo che possa considerarsi "aiuto di stato" anche un normativa statale di favore per taluni soggetti che valga ad accordare agli stessi un vantaggio economico comunque tale da falsare il regime di concorrenza in cui il soggetto beneficiato opera.**



5. Detto regime pare comunque idoneo a **violare il regime di concorrenza** cui sono soggette “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale (...) nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata” in osservanza **della norma di cui all'art. 106 TFUE, paragrafo 2**, tanto più che i soggetti beneficiari di detto regime di favore sono individuati, come innanzi rilevato, non già in riferimento oggettivo al tipo di attività esercitata – es. riscossione tributi –, ma unicamente perché “amministrazioni od autorità indipendenti inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione”.
6. Anche ammesso infatti che l'attività di riscossione di tributi sia qualificabile come servizio di interesse economico generale (sieg), non è dato, tuttavia, comprendere perché solo taluni dei soggetti esercenti detta attività, in concorrenza con gli altri operatori di servizio analogo, debbano godere di tale beneficio, né potrebbe fondatamente ritenersi che il rispetto della disciplina della concorrenza imposta dal TFUE sia di ostacolo all'esercizio di attività della tipologia riguardata (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 1991, Mercei convenzionali porto di Genova, C-179/90, Racc. pag. I-5889, punto 27).
7. Ed infatti le imprese soggette all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE possono invocare tale disposizione del Trattato per giustificare una misura contraria all'articolo 101 TFUE esclusivamente nel caso in cui le restrizioni della concorrenza, o persino l'esclusione di qualsiasi concorrenza, siano necessarie per garantire l'adempimento degli specifici compiti loro affidati (v., in tal senso, sentenze del 25 giugno 1998, Dusseldorp e a., C-203/96, Racc. pag. I-4075, punto 65; del 19 maggio 1993, Corbeau, C-320/91, Racc. pag. I-2533, punto 14, nonché del 27 aprile 1994, Almelo, C-393/92, Racc. pag. I-1477, punto 46).
8. Deve peraltro evidenziarsi che la normativa della cui legittimità si dubita, poiché di recente introduzione nell'ordinamento italiano, non risulta allo stato essere stata oggetto di interpretazione ed applicazione in sede giurisdizionale, sicché manca una giurisprudenza nazionale di riferimento utile in materia.
9. La sua eventuale disapplicazione nel presente giudizio risulta del resto dirimente per la decisione della causa, poiché, ove non fosse entrata in vigore la normativa censurata, il credito vantato dalla parte locatrice ricorrente in sede monitoria, risulterebbe certamente esistente e l'opposizione in esame, perciò, radicalmente infondata.

Premesso quanto esposto in fatto ed in diritto, il Tribunale ritiene perciò di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 1, lett. a, del TFUE, i **seguenti quesiti interpretativi**:

“Dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea se la normativa italiana vigente di cui all'art. 3, commi 1° e 4°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come parzialmente modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che “in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali”, ed inoltre, al comma 4°, che “ai fini del contenimento della spesa pubblica, con



riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto”, laddove “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data” sia in contrasto con il dettato di cui all’art. 106, paragrafi 1 e 2, del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea in quanto idonea ad assicurare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima”.

“Dica inoltre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea se la predetta normativa, in quanto idonea ad accordare a soggetti operanti in regime di concorrenza un vantaggio ingiustificato e discriminatorio rispetto alla posizione di altri soggetti che esercitino la medesima attività pur non risultando beneficiari della normativa medesima, possa considerarsi “aiuto di stato” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, paragrafo 1, del TFUE”.

P.Q.M.

Visto l’art. 267 del TFUE, l’art. 23 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’art. 3 della Legge 13.03.1958 n. 204;

IL TRIBUNALE DISPONE

la trasmissione di copia autentica della presente ordinanza e di copia degli atti del procedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo perché pronunci in via pregiudiziale sulle questioni di interpretazione del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea di cui in motivazione;

DISPONE

quindi ex art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio sino a definizione del procedimento promosso in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Aosta, 12 dicembre 2013

Il Giudice
dott. Anna Bonfilio

